

Causa La Spada c. Italia – Prima sezione – 26 ottobre 2023 (ricorso n. 2371/14)

Occupazione acquisitiva – Illegittimità – Richiesta di risarcimento del danno in sede nazionale – Indennizzo calcolato sul valore agricolo - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 – Sussiste.

Viola l'art. 1 Protocollo 1 la condotta complessiva delle autorità italiane in un procedimento civile, intentato dal proprietario per l'occupazione acquisitiva di un terreno, se in esito a esso la domanda risarcitoria venga accolta ma con il riconoscimento di un indennizzo calcolato sul valore agricolo medio, peraltro non versato in parte significativa, a causa del dissesto finanziario del comune condannato al pagamento delle relative somme.

Fatto e diritto. Attilio La Spada aveva subito l'occupazione temporanea di un terreno (in corrispondenza di diverse particelle catastali) a opera del comune di Milazzo nel 1990. Nel 1993, scaduta l'occupazione, fu verificato che una parte del terreno era irreversibilmente destinata alla strada in corso di costruzione. Un formale provvedimento di esproprio della parte acquisita dall'ente locale subentrò nel 1996. La parte restante fu restituita al proprietario.

Quest'ultimo adì il tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto per ottenere il risarcimento del danno per l'illecita occupazione acquisitiva.

Il tribunale rigettò la domanda, considerando legittima l'espropriazione intervenuta. Viceversa, la corte d'appello di Messina ritenne che la perdita della proprietà in capo al La Spada dovesse farsi risalire al momento dell'irreversibile destinazione del fondo alla strada e che, quindi, egli avesse diritto sia al risarcimento del danno (per la parte persa e per i danni subiti dalla parte fondiaria restituita), sia all'indennità di occupazione, per il periodo precedente. Senonchè tali somme furono calcolate sulla base del valore agricolo del fondo.

Il comune di Milazzo fece ricorso per cassazione ma risultò soccombente. Peraltro, nel 2016, esso fu dichiarato in dissesto finanziario. Sicché la sentenza d'appello fu eseguita solo in parte e La Spada ottenne una somma ridotta.

La Prima sezione – in composizione ristretta e conformemente alla sentenza Guiso-Gallisay c. Italia del 2009¹ – rigetta l'eccezione della Rappresentanza italiana per cui La Spada avrebbe perso la qualità di vittima per avere, comunque, ottenuto un ristoro; e dichiara la sussistenza della violazione dell'art. 1 Prot. 1 per il fatto che la procedura stessa dell'occupazione acquisitiva è illegittima.

Inoltre, la Corte EDU ritiene che l'art. 1 Prot. 1 sia stato violato anche in connessione con l'art. 6 CEDU, a motivo che la decisione della corte d'appello di Messina non è stata pienamente eseguita (v. nn. 31-34 della sentenza).

Ai sensi dell'art. 41 CEDU, la Corte condanna l'Italia a versare al ricorrente:

- 11 mila 900 euro per danni materiali;
- 12 mila 500 euro per danni morali;
- 6 mila euro per le spese.

¹ V. il *Quaderno* n. 6 (2009), pagg. 24 e 143.